



COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

Deliberazione di Giunta Comunale

In data 15 del mese di Giugno N. **224** ore 12.30

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE

L'anno 2023 addì 15 del mese di Giugno alle ore 12.30 in Acqui Terme nell'apposita Sala del Palazzo Comunale, sotto la presidenza di:

.Dott. Danilo RAPETTI.

All'appello risultano:

.Dott. Danilo RAPETTI.	SI
Dott.ssa Rosanna BENAZZO	SI
Dott. Michele GALLIZZI	SI
Dott. Alessandro LELLI	SI
P.I. Mario Elio Giuseppe PASQUALINO	SI
Dott.ssa Soumya SELLAM	SI
TOTALE PRESENTI	6

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa Carla Caterina BUE.

Certifico che il presente verbale è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio.

Dal 16/06/2023

Al 01/07/2023

Acqui Terme, lì 16/06/2023

IL Segretario
Dott.ssa Carla Caterina BUE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, che così dispone: *«I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente»;*
- l'articolo 35, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per il quale: *«Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli Enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti»;*
- l'articolo 89, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per il quale: *«Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità»;*

TENUTO CONTO:

- che, in data 16.11.2022, è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021;
- che, in particolare, l'art. 15 del C.C.N.L., rubricato "Progressioni tra le aree", al comma 1 dispone: *«Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:*
 - o *sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;*
 - o *sull'assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni;*
 - o *sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;*
 - o *sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti»;*

CONSIDERATA

- la necessità di dover adeguare le disposizioni regolamentari alle disposizioni contrattuali

- intervenute;
- la necessità di procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento che disciplini l'istituto delle progressioni economiche tra le aree;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente "*Principi generali dell'attività amministrativa*";
- il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000,

DELIBERA

1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa le quali si intendono qui integralmente richiamate;
2. di approvare il Regolamento per la disciplina delle progressioni economiche tra aree che consta di 11 articoli, il quale, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante;
3. dare atto che tale Regolamento potrà essere adeguato alle eventuali disposizioni legislative, pronunce e pareri emanati da Enti sovraordinati (MEF, DFP, Corte dei Conti, ecc.), ad orientamenti applicativi dell'ARAN e dell'ANCI ed al nuovo C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
4. di dare atto altresì che le disposizioni di cui al Regolamento allegato abrogano ogni altra disposizione precedente in materia;
5. di pubblicare il presente Regolamento sul Sito istituzionale dell'Ente, per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza;
6. di approvare, con votazione unanime favorevole, l'immediata esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023** / **439**

Ufficio Proponente: **Ufficio personale - gestione giuridico/economica**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio personale - gestione giuridico/economica)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **14/06/2023**

Il Responsabile di Settore
Alganon Andrea

Data lettura della presente deliberazione viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
F.to .Dott. Danilo RAPETTI.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Carla Caterina BUE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 224 DELLA SEDUTA DEL 15/06/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E CRITERI PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE TRA LE AREE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si attesta che la predetta deliberazione:

- in data odierna è pubblicata all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e vi rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi dal 16/06/2023 al 01/07/2023;

- è esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art. 134

() terzo comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

(X) quarto comma del TUEL 18/08/2000 n. 267

Acqui Terme, 15/06/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Caterina BUE

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

DANILO RAPETTI in data 16/06/2023
CARLA CATERINA BUE in data 16/06/2023